

CONVENZIONE

TRA

La Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede legale e amministrativa in via Somalia, n. 2/4 - 25126 a Brescia, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia n. 02508160989, REA 455412, capitale sociale euro 113.336.332,00 i.v., PEC: sdpbrebemi@legalmail.it, soggetta alla direzione e coordinamento di Autostrade Lombarde S.p.A., rappresentata dal Presidente, dott. Francesco Bettoni (in seguito indicata come "Brebemi" o "Concessionario");

E

Comune di Ospitaletto, rappresentato dal Sindaco pro tempore _____, in prosieguo denominato il "Comune"

PREMESSO CHE

(A) la Società è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale di connessione tra le Città di Brescia e Milano (il "**Collegamento Autostradale**"), giusta Convenzione Unica stipulata con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("**CAL**") in data 01 agosto 2007;

(B) con delibera n. 66 del 1° dicembre 2016 il CIPE ha approvato il Progetto Definitivo di spostamento delle linee aeree Terna in localita' Lovernato di Ospitaletto (CUP E31B05000390007);

(C) tra le misure compensative previste nel Progetto Definitivo approvato, rientra l'esecuzione di interventi mitigativi in comune di Ospitaletto (BS); in particolare:

a) la prescrizione n. 7 dispone di "*trasmettere al MATTM, come*

compensazione ambientale, nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con il Comune di Ospitaletto, il progetto di un'area pari a due volte la superficie delle zone del Parco Pubblico che restano limitate alla fruizione per il passaggio delle linee elettriche. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione. Rif. parere n. 8 (CTVIA-VAS)";

b) *la prescrizione n. 9 dispone di "trasmettere al MATTM, come compensazione ambientale, nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con il Comune di Ospitaletto, il progetto di sistemazione delle aree del Parco Pubblico attrezzato e dell'intera area a servizi privilegiando la sua valenza ecologico-ambientale, nonche' la sua fruizione ludico-ricreativa. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione. Rif. parere n. 10 (CTVIA-VAS)";*

(D) con nota prot. n. 11/IC04/005585/19 del 5 luglio 2019, Interconnessione Scarl ha trasmesso la proposta di definizione delle fasce interdette e le modalità di limitazione allo stazionamento mediante la piantumazione di arbusti in ottemperanza alla prescrizione n. 7 della delibera CIPE;

(E) con nota prot. n. 0016240 del 6 agosto 2019, il Comune di Ospitaletto ha

presentato richiesta di modifica del progetto di cui al punto precedente, in ottemperanza alla sia prescrizione 7 “con un solo filare di piante alto fusto lato nord del lotto” che alla prescrizione 9 della delibera CIPE “con la sostituzione del ponte in legno pedonale per l’accesso protetto al parco pubblico oggi rimosso, ammalorato per la chiusura forzata e l’abbandono nei cinque anni di chiusura del parco pubblico dal 2012 al 2017”

(F) la proposta di cui al punto precedente è stata approvata dal MATTM e da CAL rispettivamente giuste note prot. n. _____ del _____ e prot. n. _____ del _____ ;

(G) nel Quadro Economico di Spesa, facente parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo, il contributo relativo all’intervento citato nella precedente premessa (D), pari a euro 30.000,00, è previsto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, nella voce “imprevisti” di cui alla comunicazione CAL S.p.A. prot. n. 3 del 26 luglio 2019;

(H) è intenzione delle parti, con la presente Convenzione, determinare le condizioni e modalità con cui la Società metterà a disposizione del Comune di Ospitaletto il contributo citato nella precedente premessa E).

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra rappresentate e costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

1.1 Gli allegati, le premesse ed i documenti negli stessi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Il presente atto ha ad oggetto la regolamentazione della corresponsione al Comune, da parte della Società, dell’importo necessario per la progettazione e

realizzazione da parte del Comune medesimo del _____,

d'ora in avanti indicata come "Intervento".

Articolo 3 - Impegni delle Parti

3.1 - Impegni della Società

3.1.1 Per la progettazione e realizzazione dell'Intervento, da realizzarsi a cura e responsabilità del Comune, la Società si impegna a corrispondere al Comune, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 4, l'importo massimo ed onnicomprensivo di euro 30.000,00 (Euro trentamila/00), inclusivo di IVA, laddove applicabile, che costituisce limite massimo di spesa.

3.1.2 La corresponsione del suddetto importo o della minor somma necessaria per la realizzazione dell'Intervento esaurisce completamente gli impegni della Società inerenti all'attuazione dell'Intervento e del presente atto.

3.1.3 Nessun obbligo ulteriore è e sarà pertanto posto a carico della Società nel caso in cui la spesa effettiva sostenuta o sostenenda dal Comune per la realizzazione dell'Intervento e per lo svolgimento di qualsivoglia attività ad essa propedeutica, connessa e/o strumentale superi il limite massimo di spesa di cui al precedente

3.1.1.

3.2 - Impegni del Comune

3.2.1 Il Comune si impegna a:

- a) utilizzare l'importo di cui al precedente art. 3.1.1 esclusivamente per la progettazione, direzione lavori e realizzazione dell'Intervento;
- b) provvedere a propria cura, responsabilità e spese, e nel rispetto della vigente normativa, alla definizione delle eventuali varianti urbanistiche, alle attività di progettazione, nonché alla eventuale acquisizione di aree, gare d'appalto, esecuzione e direzione lavori, collaudi ed ogni altra attività connessa,

necessaria e/o opportuna per l'attuazione dell'Intervento, assumendosene ogni relativa responsabilità. Saranno inoltre ad esclusivo carico del Comune eventuali indennità, richieste e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, ivi comprese quelle per molestie e/o per danni che venissero arrecati a persone e/o a cose nel corso o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del predetto Intervento.

c) manlevare e tenere indenne la Società e CAL da eventuali oneri derivanti anche da contenziosi che dovessero insorgere in dipendenza delle proprie attività;

d) assicurare il coordinamento e la compatibilità tecnica dell'Intervento con la realizzazione delle opere di cui alla Delibera CIPE n. 66 di cui in premessa. A tal fine provvederà a sottoporre a verifica e controllo della Società gli elaborati progettuali prima della relativa approvazione, al contempo provvedendo all'immediato adeguamento della progettazione ove la Società richiedesse di apportare modifiche e/o variazioni alla progettazione stessa; tali verifiche da parte della Società dovranno essere espletate entro 20 giorni dal ricevimento degli elaborati, trascorsi i quali, senza rilievi, gli stessi si intendono approvati;

e) completare la progettazione e la realizzazione dell'Intervento nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto e, comunque, entro e non oltre il

Articolo 4 - Modalità e termini di corresponsione dell'importo

4.1 L'importo di cui al precedente articolo 3.1.1. sarà corrisposto secondo le modalità e i termini di seguito riportati:

- 10% alla sottoscrizione del presente Atto;

- 25% all'avvio dei lavori;

- 25% al raggiungimento del 50% dei lavori;

- 40% (rata di saldo) al collaudo definitivo.

4.2 I pagamenti avverranno, tramite bonifico bancario da effettuarsi su c/c che verrà a tal fine comunicato dal Comune alla Società, a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della richiesta del Comune alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione amministrativa e contabile comprovante il verificarsi degli eventi cui sono collegati i pagamenti.

4.3 Prima del pagamento della rata di saldo la Società verificherà le spese effettivamente sostenute dal Comune, che a tal fine presenterà:

- idonea documentazione attestante le spese complessivamente sostenute per la progettazione e realizzazione dell'Intervento;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che tutte le spese sostenute sono state funzionali alla progettazione e realizzazione dell'Intervento.

4.4 Fermo restando il limite massimo di cui al precedente art. 3.1.1, le Parti concordano che, ove l'importo delle spese effettivamente sostenute sia maggiore rispetto all'importo ricevuto dal Comune a titolo di anticipo, la rata di saldo corrisponderà alla somma pari alla differenza tra detti importi; viceversa, laddove l'importo delle spese effettivamente sostenute sia minore rispetto all'importo ricevuto dal Comune a titolo di anticipo, il Comune provvederà a restituire alla Società, entro novanta giorni dal collaudo definitivo dell'Intervento, le somme anticipatamente ricevute e non utilizzate.

4.5 Il Comune, a fronte di ciascuna erogazione effettuata dalla Società, trasmetterà ampia e definitiva quietanza.

Art. 5 - Monitoraggio delle tempistiche delle attività

5.1 Il Comune si impegna a fornire alla Società, con cadenza mensile e comunque ove richiesto dalla Società stessa o per essa dal Concedente CAL, ogni informazione in ordine allo stato di avanzamento delle attività, nonché ad adottare con la necessaria tempestività le soluzioni idonee ad assicurare il rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto.

5.2 In ogni caso, il Comune riconosce alla Società la facoltà di svolgere le attività di indirizzo, verifica e sorveglianza di propria competenza in qualità di Concessionario autostradale, impegnandosi a garantire, per quanto di propria spettanza, che la Società disponga di tutte le informazioni e la documentazione ritenuta dalla stessa Società necessaria per:

- a) assicurare il coordinamento e la compatibilità dell'Intervento;
- b) monitorare l'effettiva realizzazione dell'intervento.

Art. 6 - Modalità Fiscali

6.1 Sarà cura del Comune provvedere alla registrazione del presente atto entro i termini previsti dalla normativa vigente.

6.2 Tutti gli oneri derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione del presente atto sono a totale carico del Comune e si intendono ricompresi nell'importo di cui all'art.

3.1.1.

6.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.

Art. 7 - Privacy

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") - che i dati personali identificativi (di seguito anche "Dati") da entrambi forniti nel presente accordo, ovvero quelli che verranno indicati, saranno trattati esclusivamente per l'adempimento delle obbligazioni

convenzionali. Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe impedire la prosecuzione del presente accordo.

7.2 Brebemi, in qualità di titolare del trattamento dei predetti Dati, espressamente comunica che il trattamento verrà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati. Detti Dati potranno essere sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della riservatezza.

7.3 I dati del Comune potranno essere comunicati dal Brebemi a propri dipendenti e collaboratori, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento e/o sub-responsabili incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema, ad altre Società del Gruppo (controllanti, controllate e/o collegate) e ai dipendenti e collaboratori delle stesse, e in ogni caso a qualsiasi altro soggetto e/o società terza che risulti funzionale allo svolgimento della Convenzione (a mero titolo esemplificativo, consulenti, fornitori o altri soggetti incaricati ad eseguire servizi in *outsourcing* per conto del Brebemi e/o servizi accessori o strumentali alle finalità sopra indicate).

Brebemi si riserva inoltre la facoltà di condividere i dati personali con alcune terze parti, fra cui: *provider IT* per finalità di sviluppo di sistemi e assistenza tecnica; revisori e consulenti per accertare la conformità ai requisiti esterni e interni; enti certificatori; enti legali, agenzie preposte all'applicazione della legge e parti in causa conformemente a obblighi giuridici di informativa o pretese; eventuali successori o

partner commerciali del Titolare o di una società del gruppo del Titolare in caso di vendita, cessione o altre operazioni straordinarie; forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. Nel caso in cui detti soggetti siano stabiliti in Paesi extra-UE il Titolare assicura che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7.4 Il Comune espressamente dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, di aver ricevuto adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - anche con riferimento ai propri diritti espressamente sanciti agli artt. 13, comma 2, lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del predetto Regolamento.

Art. 8 - Foro competente

8.1 Le controversie che dovessero insorgere in esecuzione del presente atto saranno devolute al Tribunale di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto in due (2) originali.

Brescia, li _____

Per Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Per il Comune di Ospitaletto

Il Presidente

Il Sindaco

.....

.....

Allegato: Cronoprogramma della